



## L'AUTORITA' GARANTE NON PUO' GARANTIRE NEL CAMPO DEL MERCATO DELL'ARTE di Fabrizio Lemme

Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato: qualcuno ha pensato di trascinarla, con un ruolo da definire, nel già complesso mondo del mercato dell'arte, con il rischio di accrescerne la non indifferente confusione.

Ma andiamo per ordine. Una casa d'aste presenta per la vendita un dipinto antico, del quale è nota e conclamata un'altra versione, sicuramente autografa e nel catalogo si spiegano le ragioni per le quali si ritiene che l'esemplare offerto sia una replica che risale allo stesso autore.

I proprietari della prima versione - quella di sicura autografia, perché documentata *ab origine* - contestano l'esattezza dell'attribuzione fatta dalla casa d'aste (e, sino a qui, *nulla quaestio*) ma chiedono, altresì, che l'Autorità Garante intervenga, vietando la pubblicità effettuata dalla casa d'aste, in quanto ingannevole.

In che modo può dimostrarsi l'ingannevolezza del messaggio pubblicitario? Chi, in altri termini, ha un'autorità tale da poter affermare che l'opera presentata in asta non sia autografa e quindi non sia riferibile all'autore suggerito?

Questo è il problema.

A risolvere il quale, non vale certamente la dimostrazione della sicura autografia dell'altro esemplare: è noto a tutti che sono state sempre eseguite repliche autografe delle opere più fortunate

ed è a tutti noto come sia difficile distinguere le repliche autografe dagli esemplari di bottega e dalle copie più tarde.

Quindi, l'accertata autografia di un esemplare non è certamente dirimente per escludere l'autografia di un altro esemplare.

Si dice: ogni artista ha un suo studioso accreditato e questi potrebbe emettere un responso in un senso o nell'altro. Ma è possibile riconoscere ad un qualsiasi studioso, per serio ed onesto che sia, un autentico potere di proposta e di interdizione, per cui il suo parere abbia addirittura efficacia assoluta e dirimente?

Senza fare nomi, sappiamo tutti quanti e quali abusi siano stati commessi in nome di questa sorta di "*competenza esclusiva*", che critici o familiari intendono assumere nel mercato dei beni culturali: al punto che più volte, su queste pagine, ho messo in guardia contro archivi più o meno fraudolenti e "*parenti serpenti*" che pretendono assicurarsi una rendita di posizione su autori da poco scomparsi (è il caso più frequente) o su autori storicizzati.

Quindi, non è certo il parere di un singolo che può risolvere il dibattito delle idee in materia di attribuzioni e, talvolta, mi è capitato di scartare *a-priori* una proposta di vendita, appoggiata sulla perizia di personaggi a mio avviso particolarmente screditati, per avere palesemente abusato della loro



competenza specialistica (*intelligenti pauca*).

E' allora possibile sottoporre a scrutinio della comunità scientifica l'opera di cui si discute?

Anche questo, è impossibile: innanzitutto, per la vastità della stessa; secondariamente perché, esclusa l'ipotesi del giudizio unanime, chi dovrebbe prevalere tra i vari dissenzienti? E' possibile stabilire un ordine gerarchico che privilegi un determinato autore, allo stesso modo che nel tardo diritto romano, in caso di dissenso tra gli autori, si riconosceva la prevalenza dell'opinione di Papiniano? L'assenza della concreta possibilità di trovare uno o più soggetti che possano emettere, in materia di autografia di un'opera d'arte (soprattutto antica), un responso sicuro e tranquillante, esclude che l'Autorità Garante abbia strumenti per risolvere una simile controversia.

L'ovvia constatazione che precede ha indotto l'Autorità ad aggiustare il tiro: si suppone che esistano **criteri oggettivi** in virtù dei quali una casa d'aste possa formulare, o meno, un parere sulla autografia di un'opera d'arte, oscillando tra l'attribuzione secca ad un determinato autore, un'attribuzione problematica, un riferimento più o meno generico.

E, su questa base, si verifica se l'attribuzione secca sia più o meno ragionevole. Ma anche al riguardo, si ritorna al punto di partenza: tali criteri oggettivi, nella storia dell'arte (scienza eminentemente probabilistica, non lontana dalla raddomanzia o dalla

divinazione!), non esistono e quindi vano sarebbe crearli surrettiziamente.

Si dice ancora: l'attribuzione deve risalire ad un parere scritto di un eminente storico dell'arte.

E perché? Forse la legge prevede una forma scritta, come per determinati contratti, contemplati nell'art. 1350 c.c.? Il parere orale non ha lo stesso valore di quello scritto, specie quando lo studioso cui viene riferito ne conferma, addirittura con ampia lettera, l'esistenza? E ancora: chi potrà affermare che l'esperto utilizzato dalla casa d'aste abbia una sufficiente autorità o autorevolezza?

E allora, veniamo alle conclusioni. La casa d'aste non ha bisogno di alcun esperto per attribuire un dipinto a questo o quell'autore. La casa d'aste, nel catalogo, esprime una propria **opinione** e ne assume la responsabilità: verso la comunità scientifica, innanzitutto, poi verso l'acquirente.

Chi acquista compie, in questo come in tanti altri casi, una scelta d'amore, una scelta di fiducia, una scelta di speranza. Se le sue aspettative andranno deluse, dovrà prendersela prevalentemente con se stesso, in quanto le possibilità di rivalsa sono del tutto aleatorie, perché fondate sull'opinione di esperti. E non è detto che quelli che fungono da ausiliari del giudice, in un'eventuale controversia, siano più affidabili solo perché portano una patacca, rilasciata dal Ministero della Giustizia.

Proprio in questo è il fascino del mercato dell'arte, che oscilla ed oscillerà sempre, tra le speranze di



*"trouvaille"* e la delusione dell'insuccesso.

Dopo trentacinque anni di esperienza collezionistica, questo è il convincimento che io ho maturato e che esprimo, rispondendo a chiunque mi chieda quale sia il valore della mia collezione, che essa vale una lira.

Anzi, oggi qualcosa di più: un euro!